
Comune di CINISELLO BALSAMO

Contratto Collettivo Integrativo
2023/2025
CONTRATTO RELATIVO ALL'ANNO 2025

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
2023/2025
ANNUALITÀ 2025**

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 03/12/2025;

Visto il parere positivo espresso dal Collegio di Revisione sia per la costituzione sia relativamente all'ipotesi di accordo decentrato con verbale unico N. 23 del 09/12/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione in data 18/12/2024, Del. n. 366/2025

In data 23 Dicembre 2025, tra la delegazione di parte datoriale composta da

- PRESIDENTE dr. Mario Conti

e

la delegazione di parte sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

-

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- C.G.I.L. F.P.: _____
- C.I.S.L. F.P. – _____
- U.I.L. F.P.L. _____
- CSA _____

USB
DICCAPSULPM

si conviene e si stipula quanto segue:

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Il presente CCI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato.

L'art. 8 comma 1 del CCNL 21/5/2018 confermato dall'art. 8 comma 1 del CCNL 16/11/2022 prevede la durata triennale dei CCI e la possibilità di negoziazione annuale dei criteri di riparto.

In data 29 dicembre 2023 è stato sottoscritto il CCI 2023/2025 prevedendo la possibilità di regolare annualmente ciascuna annualità del triennio di vigenza.

Il presente accordo regola l'annualità 2025.

Tutti gli istituti non esplicitamente regolati nel presente accordo e regolati dal CCI 2023/2025 si intendono qui integralmente confermati.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed il contratto collettivo nazionale demandano a tale livello negoziale e si applica al personale non dirigente in servizio presso il Comune di CINISELLO BALSAMO, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, anche comandato da altre amministrazioni presso questo ente.
2. Lo stesso avrà giuridicamente durata fino alla sottoscrizione di un nuovo CCI;
3. Il presente contratto integrativo mantiene la sua efficacia fino alla stipula del successivo accordo tra le parti.

ART. 2 –TEMPI E MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Lo stato di attuazione del presente contratto verrà verificato mediante incontro tra le parti con cadenza periodica concordata tra le parti stesse. Gli incontri sono convocati dal Presidente della delegazione trattante di parte datoriale.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, all'Amministrazione altri incontri. Il Presidente della delegazione di parte datoriale convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La quantificazione delle risorse annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, secondo la disciplina di cui agli artt. 79 e 80, del CCNL 16/11/2022, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dalla legge.

Si prende atto che la quantificazione dello stanziamento per le EQ viene aumentato di euro 12.000,00 (dodicimila) riducendo di pari importo le risorse variabili stanziate unilateralmente dall'amministrazione. Con tale aumento il Budget EQ si attesta a complessivi € 307.477,61, poiché tale importo non verrà utilizzato nell'anno 2025 esso viene riportato nel fondo come resto tra le risorse variabili non soggette a limite.

Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025, da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16/11/2022, per gli utilizzi previsti sono riassunte nella tabella che segue

TABELLA COSTITUZIONE FONDO

		IMPORTI
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		Anno 2025
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.		€ 1.796.967,14
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all'dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storizzato). Già inserite nell'importo di cui al comma precedente		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).		€ 39.936,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).		€ 45.589,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio anni 2017 e 2018 e 2019 e 2020, 2021 2022, 2023, 2024		€ 52.011,44
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.		
Art 79 comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 EURO 84,50 per personale in servizio al 31/12/2018		€ 37.264,50
Art 79 comma 1 lettera d) CCNL 16/11/2022 incrementi differenziali PEO		€ 72.426,90
Art 79 comma 1 BIS CCNL 16/11/2022 incrementi differenziali PEO B3 e D3 dal 1 aprile 2023		€ 129.376,24
Eventuale taglio del fondo storizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storizzato).		€ 115.585,26
RIDUZIONE PER DIMINUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 2015-2016		€ 20.420,46
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.		€ 267.917,29
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.		
SOMMA RISORSE STABILI - A -		€ 1.769.648,21
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE - B-		€ 1.445.055,57
		IMPORTI
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		Anno 2025
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).		
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. kd) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasioni ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.		
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno PRECEDENTE		€ 1.413,99
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).		€ 2.250,00
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.		€ 130.161,83
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 ART. 79 COMMA 2 LETTERA C) ccnl 16/11/2022		€ 802.000,00
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 – combinato disposto art 67 comma 7 , art 15 comma 7 e art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, spazio liberato da risparmi su fondo POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE – C -		€ 935.825,82
ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPECTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016		
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016		€ 2.380.881,39
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016		
		IMPORTI
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE – D -		Anno 2025
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).		
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa		
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per , art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 art. 45 codice appalti dlgs 36/2023		€ 89.000,00
Incentivi IMU		€ 58.100,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna		€ 15.000,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14).		€ 64.650,22
ISTAT ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, per il riconoscimento delle attività relativo al censimento permanente della popolazione trasferite dall'ISTAT		€ 5.000,00
maggior incasso sanzioni codice della strada cds 208 fuori limite		€ 15.000,00
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)		€ 19.492,49
resti budget- fondo EQ 2025 pari all'aumento definito nel 2025		€ 12.000,00
Art 79 comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 EURO 84,50 per personale in servizio al 31/12/2018 arretrati ANNO 2021		
Art 79 comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 EURO 84,50 per personale in servizio al 31/12/2018 arretrati ANNO 2022		
Art 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 0,22% MS 2018 arretrati ANNO 2022		
Art 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 0,22% MS 2018 competenza ANNO corrente		26.217,95
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE – D -		€ 304.460,66
TOTALE RISORSE VARIABILI (C + D)		€ 1.240.286,48
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		
RECUPERO 5 ANNI PRECEDENTI della RIDUZIONE IMPORTO PRUDENZIALE PER ISPEZIONE in caso di applicazione di diverso parere in merito al consolidamento delle riduzioni apportate nel periodo 2011-2014, come segnalato dalla verifica ispettiva dell'Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato		€ 315.358,15
RISORSE DISPONIBILI CON I 5 ANNI DI RECUPERO		€ 3.325.292,84

Sintesi del fondo anno 2025

SOMMA RISORSE STABILI - A -	€ 1.769.648,21
TOTALE RISORSE VARIABILI (C + D)	€ 1.240.286,48
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 3.009.934,69
RECUPERO 5 ANNI PRECEDENTI della RIDUZIONE IMPORTO PRUDENZIALE PER ISPEZIONE in caso di applicazione di diverso parere in merito al consolidamento delle riduzioni apportate nel periodo 2011-2014, come segnalato dalla verifica ispettiva dell'Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (prot. S.I. 1595/IV)	€ 315.358,15
RISORSE DISPONIBILI CON I 5 ANNI DI RECUPERO	€ 3.325.292,84

ART. 4 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI

1. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente contratto integrativo, vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 80, del vigente CCNL, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto secondo i criteri generali riportati nei commi seguenti. Per gli anni successivi il riparto dovrà essere nuovamente contrattato alla luce delle risorse disponibili, fermo restando la validità del presente CCI e del CCI 2023/2025 sottoscritto nel 2023 e nel 2024.
2. Le risorse destinate alla performance vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance di competenza, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance vigente
3. Eventuali risparmi nell'utilizzo degli istituti contrattuali di cui alla tabella di utilizzo verranno destinati in aumento alla performance individuale.
4. Con riferimento alle risorse aggiuntive variabili, annualmente previste ai sensi dell'art. 79, comma 2, del CCNL 2 le parti, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, integrano il fondo 2025 per l'importo di euro 130.161,83 corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
5. In conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione, le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa sono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 80, comma 2, del CCNL nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo p come da tabella che segue:

TABELLA UTILIZZO FONDO

		Utilizzo 2025	Costituzione 2025	differenza
finanziamento	istituto			
stabili	progressioni orizzontali e differenziali stipendiali storici	1.150.000,00		
stabili	Differenziali stipendiali contrattate 2025	135.000,00		
stabili	indennità comparto	205.000,00		
stabili	indennità ex 8 qf (direzione)	10.000,00		
stabili	differenziale B3-D3	90.000,00		
stabili	indennità nidi	31.000,00		
		STABILI	1.621.000,00	1.769.648,21
				148.648,21
variabili	indennità turno, reperibilità e condizioni di lavoro	630.000,00		
variabili	Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.			
variabili	Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C e D			
variabili	indennità specifiche responsabilità nuova art 84	140.000,00	accorpatis	
variabili	WELFARE INTEGRATIVO art 82 comma 1 lettera a)			
variabili	PRODUTTIVITÀ TRIBUTI	58.100,00		
variabili	Performance individuale Generale	378.000,00		
variabili	performance individuale da resti fondo EQ	12.000,00		
variabili	Performance Organizzativa PL	15.000,00		
variabili	produttività nidi luglio/settembre	42.493,00		
variabili	Istat	5.000,00		
variabili	ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	15.000,00		
variabili	Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.	2.250,00		
variabili	Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi art. 45 dlgs 36/2023	89.000,00		
		VARIABILI	1.386.843,00	1.240.286,48
				-146.556,52
TOTALE UTILIZZO				
TOTALE		€ 3.007.843,00	3.009.934,69	
Resti di parte stabile			2.092	2.092
Risorse una tantum rinvio alle code contrattuali di cui al presente CCI			315.358,15	

Eventuali ulteriori resti derivanti da risparmi su altri istituti saranno destinati alla performance individuale.

Art. 5 DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELL'AREA CONTRATTUALE D'INQUADRAMENTO (progressioni orizzontali)

Progressioni economiche all'interno delle aree (art. 7, comma 4, lett. c) e 14 comma 2 CCNL)

1. L'istituto della progressione economica all'interno delle Aree prevista dall'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, si realizza mediante l'attribuzione di **"differenziali stipendiali"** di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua linda di ciascun differenziale stipendiale, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area nella Tabella A del CCNL 16/11/2022;
2. I differenziali stipendiali sono riconosciuti, nel limite della quota individuata nell'ambito delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure definite nel presente contratto.

-
3. Le parti concordano di confermare le modalità già individuate nell'art. 6 del CCI sottoscritto lo scorso anno segnalando le seguenti precisazioni da considerarsi autentiche interpretazioni del citato articolo del CCI precedente:
 - a) le ore di formazione utili e valutabili ai fini dei differenziali stipendiali debbono essere autorizzate dal Comune di Cinisello Balsamo;
 - b) Il personale che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza dei differenziali stipendiali risulti in aspettativa oppure che, sempre nell'anno precedente a quello di decorrenza del differenziale, abbia usufruito di un periodo di aspettativa prevalente, rispetto alla effettiva presenza in servizio, non partecipa alle graduatorie per l'assegnazione dei differenziali stipendiali del relativo anno; la regola di cui al presente comma non si applica ai dipendenti in aspettativa per maternità e per applicazione della L. 104;
 4. A parziale modifica dei criteri già contrattati e confermati per i differenziali dell'anno 2025, le parti concordano che dal 1 gennaio 2026 ed a valere per l'attribuzione dei differenziali stipendiali con decorrenza 1 gennaio 2027 i criteri per la valorizzazione della formazione si modificano come segue:
 - per i dipendenti inquadrati nelle aree contrattuali degli operatori ed operatori esperti si mantengono 5 punti per ogni ora di formazione autorizzata dall'ente e certificata fino ad un massimo di 20 punti;
 - per i dipendenti inquadrati nelle aree contrattuali degli istruttori e dei funzionari si attribuiscono 2 punti ogni ora di formazione autorizzata dall'ente e certificata fino ad un massimo di 20 punti.

Si conferma che nel calcolo delle ore da considerare rientra anche la formazione obbligatoria.

ART. 6 – CONFERMA AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Si conferma quanto previsto dal CCI 2019/2021 art. 7 e si conferma anche per il prossimo anno l'impegno ad un incontro entro i successivi 30 gg dopo l'approvazione del PIAO al fine verificare se vi siano le condizioni atte a modificare stabilmente i parametri di cui all'art. 4 comma 8 del CCI 2022.

Comunque, l'eventuale modifica degli stessi parametri non dovrà superare in eccesso le quote già concordate.

Come da accordo raggiunto al tavolo tecnico del 28/11/2025, si conferma anche per il prossimo anno quota 73 per lo svolgimento del turno notturno.

Le parti prendono atto e fanno proprie le conclusioni del tavolo tecnico appositamente costituito come da apposito verbale redatto e sottoscritto da tutti i partecipanti in data 28 novembre 2025.

ART. 7 COPERTURA ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE INQUADRATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE

1. Per rispondere alle criticità di un ruolo che ha visto negli ultimi tempi crescere i rischi professionali, L'amministrazione si impegna a contribuire, con decorrenza 1 gennaio 2026, ed a valere a partire dall'anno 2026, al pagamento dell'apposita assicurazione delle assistenti sociali fino ad un massimo di euro 85 (ottantacinque) cadauno annui per polizze

comprendenti anche la copertura della colpa lieve; è escluso il contributo dell'amministrazione per la copertura della colpa grave.

2. La liquidazione di tale contributo avviene dietro presentazione, da parte dei dipendenti interessati, della ricevuta di pagamento del premio assicurativo con l'indicazione delle coperture incluse nella polizza; qualora il premio pagato comprenda anche la copertura per colpa grave la corrispondente quota del premio non potrà essere oggetto di rimborso e sarà necessariamente decurtata dal contributo liquidato.
3. I costi collegati alla misura prevista dal presente articolo saranno coperti con corrispondente riduzione delle risorse variabili stanziate dall'ente.

ART. 8 – PARZIALE MODIFICA DELL'INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO

Nel confermare i criteri per l'attribuzione dell'indennità condizioni di lavoro già definiti nei precedenti CCI, ed in particolare con l'art. 9 del CCI sottoscritto in via definitiva in data 29 dicembre 2023, essi, con decorrenza 1 gennaio 2026 e a valere sull'anno 2026 sono integrati come segue (in neretto l'integrazione inserita dal presente CCI):

Mansioni disagiate

Aree prevalenti nelle quali si ritiene che si concentrino, qualitativamente e quantitativamente le mansioni disagiate:

Criteri per individuazione
Sollevamento continuativo di pesi; Permanenza in posizione scomoda; Esposizione costante alle malattie della prima infanzia e stagionali; Esposizione al rumore; Affaticamento psicologico dovuto al rapporto con i bambini piccolissimi e loro familiari.
Sollevamento persone anziane e/o portatori di handicap
Movimentazione carichi gravosi; Conduzione di apparecchiature e mezzi meccanici di lavoro il cui utilizzo implica affaticamento o potenziali rischi per la salute, caratteristiche ambientali potenzialmente nocive
L'attività di front-office che si caratterizza dal contatto con l'utenza per la gestione di rapporti, pratiche o procedure conseguente all'apertura al pubblico dell'ufficio.
Presa in carico e gestione continuativa di utenza disagiata ad alto impatto emotivo, fonte di elevato stress psicologico sul dipendente

L'indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate nelle quali le mansioni disagiate sono effettivamente svolte.

Si confermano i valori già contrattati in precedenza ed i relativi criteri.

ART. 9 – BUONO PASTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA

Con decorrenza 1 gennaio 2026 ed a valere sull'anno 2026 si riconosce al personale del servizio di Biblioteca che svolge un turno unico continuativo nella giornata di lunedì il diritto al buono pasto in deroga al principio dell'orario spezzato con rientro antimeridiano ai sensi dell'art. 35 comma 10 del vigente CCNL 16/11/2022.

ART. 10 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
3. Le parti che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.

ART. 11 – CLAUSOLE DI RINVIO cd “CODE CONTRATTUALI”

1. Le parti si danno reciprocamente atto che sia la sottoscrizione del presente CCI alla fine del 2025 sia la sottoscrizione in data 3 novembre 2025 dell'ipotesi di nuovo CCNL 2022/2024 in via di definitiva sottoscrizione non consentono e in alcuni casi non rendono opportuno affrontare tutte le materie previste nelle piattaforme presentate o emerse nel corso delle trattative.
2. Le parti si impegnano ad affrontare in apposite successive “code contrattuali” non appena il presente Contratto e il CCNL 2022/2024 saranno definitivamente sottoscritti in particolare le seguenti materie:
 - le questioni emerse al tavolo tecnico della PL con particolare riferimento alla verifica della possibilità di estensione della copertura assicurativa per danni a terzi collegata ad adozione taser e utilizzo di dispositivi personali in modo continuativo *ratione offici*;
 - l'utilizzo dei consistenti resti, pari ad euro 315.358,15 derivanti dal recupero delle somme congelate a seguito dell'ispezione per decorrenza dei termini di riscontro, da parte della Corte dei Conti e del MEF, delle controdeduzioni del Comune; si ritiene che esse possano essere utilizzate in via sperimentale, sul prossimo biennio, per iniziative di Welfare rivolte ai dipendenti secondo i criteri di cui al vigente art. 82 del CCNL 16/11/2022;
 - la definizione dei criteri per l'aggiornamento relativo all'applicazione degli incentivi derivanti dal Codice degli Appalti.

In attesa della sottoscrizione delle suddette code per le materie non disciplinate dal presente accordo si applicano i precedenti accordi, ove compatibili con i vigenti CCNL e le vigenti norme di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

CINISELLO BALSAMO li, 23 dicembre 2025

Delegazione trattante di parte pubblica	
FIRMATO	
Delegazione Sindacale R.S.U.	
FIRMATO	
Delegazione Sindacale	
Partecipanti OO.SS. territoriali	
<u>CGIL FP: FIRMATO</u>	
<u>CISL FP – : FIRMATO</u>	
<u>UIL FPL: </u>	
CSA.....	
USB come uditore..... FIRMATO	
DICCAPSULPM come uditore.....	

Dichiarazione CISL FP

La componente CISL FP sottoscrive il CCI 2025, nel suo quadro normativo e contrattuale, ad eccezione dell' art. 6 (CONFERMA AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE) di cui non condividiamo a pieno i contenuti ed i criteri.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA PARTE SINDACALE

In relazione alle precisazioni contenute art.5 (progressioni orizzontali) e in particolare alla metodologia per la valutazione del criterio “Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi”,

si sottolinea la necessità di migliorare i percorsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori non solo aumentando le risorse economiche messe a disposizione dei vari Settori dell’Ente per la formazione specialistica,

ma anche attraverso il riconoscimento che tali attività sono da considerare parte integrante del lavoro e pertanto tali ore devono essere di norma svolte durante l’orario di lavoro.

In considerazione di quanto sopra esposto, si sollecita la delegazione trattante a discutere al più presto sulla necessità che a ogni dipendente deve essere garantito lo svolgimento di un numero minimo di ore di formazione

talé da potergli permettere di raggiungere il punteggio massimo del criterio “Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi”.

Nei servizi organizzati per turni si chiede all’Amministrazione di adottare le soluzioni organizzative ottimali per il raggiungimento degli obiettivi formativi dei/delle dipendenti.